

# EMERGENZA CORONAVIRUS – Impianti e Autoriparazione: certificazioni Gas Fluorurati (F-GAS) prorogate, ecco chi è interessato e chi no

Per effetto dell'Articolo 103, il Decreto "Cura Italia" abbia disposto la **sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020**, in conseguenza degli effetti determinati dall'epidemia COVID-19 ed al contempo abbia disposto che **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, conservano la loro validità fino al 15/06/2020"**.

Sul solco di questa disposizione il **Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare** con una propria nota in data 23/03/2020 ha inteso chiarire quanto segue, in particolare per quanto riguarda la **Certificazione F-GAS**.

**"I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 resteranno validi fino al 15/06/2020, quindi hanno una durata e validità prorogata"**.

Inoltre al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, **gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno autonomamente**, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate ([www.fgas.it](http://www.fgas.it)), a **prorogare fino al 15/06/2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 (compresi)**.

## A SEGUIRE SI RIEPILOGANO I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE CERTIFICATI F-GAS DA PARTE DI APPOSITO ORGANISMO (E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE)

### **PERSONE FISICHE che intendono svolgere le seguenti attività:**

#### **1) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:**

consistenti in:

- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

#### **2) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:**

consistenti in:

- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

#### **3) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:**

consistenti in:

- 1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

**4) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.**

**IMPRESSE che intendono svolgere le seguenti attività di:**

- > installazione;
- > riparazione;
- > manutenzione;
- > assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione;
- > condizionamento d'aria;
- > pompe di calore fisse;
- > apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra

**NON SONO INTERESSATI ALLA PROROGA**

- > **LE IMPRESSE che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra in quanto non DEVONO ESSERE CERTIFICATE da parte di apposito organismo pur dovendo iscriversi al registro telematico nazionale ED IMPIEGARE PERSONALE CERTIFICATO.**
- > **LE PERSONE CON ATTESTATO in quanto lo stesso non ha scadenza pur dovendo iscriversi al registro telematico nazionale.**

Si ricorda che l'attestato è necessario per operare sugli impianti di condizionamento d'aria dei: veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente; veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. (Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.)

- > **LE IMPRESSE DI AUTORIPARAZIONE CHE IMPEGNANO LE PERSONE INDICATE AL PUNTO PRECEDENTE IN QUANTO HANNO IL SOLO OBBLIGO DI ISCRIVERSI AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE.**